

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 15/06/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: nel marzo 2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 51 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli interessi, oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 4.329,86, oltre interessi legali e spese.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: è da escludersi l'applicabilità alla fattispecie della c.d. sentenza "Lexitor"; il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'ABF come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere up front delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni; il rimborso dovuto è già stato correttamente effettuato in sede di estinzione anticipata, non residuando altre somme suscettibili di restituzione; è infondata la richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio pro rata; in merito ai premi assicurativi non goduti, entrambe le polizze sono state debitamente rimborsate dell'importo di € 1.229,77 secondo quanto previsto dalle CGA; risulta, infine, manifestamente infondata la richiesta di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 3.275,74, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.312,82	Tasso di interesse annuale	6,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	290,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/03/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,27%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione perfezionamento (a)				696,00	Upfront	36,27%	252,47	0,00	252,47
Commissione di gestione (b)				696,00	Recurring	57,50%	400,20	400,20	0,00
Commissione intermediario del credito (c)				2.784,00	Upfront	36,27%	1.009,88	0,00	1.009,88
Premi assicurativi vita (let. g)				364,55	Criterio contrattuale	***	1.229,77	1.229,77	0,00
Premi assicurativi impiego (let. h)				2.881,09	Criterio contrattuale	***	0,00	0,00	0,00
Interessi				9.487,18	Recurring	57,50%	5.455,13	3.441,74	2.013,39
								TOTALE:	3.275,74

Il Collegio precisa che, in merito all’applicabilità del criterio del pro rata temporis alla restituzione degli interessi in base a quanto previsto nel contratto *de quo* in caso di anticipata estinzione del finanziamento, gli orientamenti condivisi più recenti dei Collegi sono concordi che - per l’ambiguità della clausola - si applichi il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto in discussione è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall’altro, che le rate del

finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (in senso conforme cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 23481/2020 e n. 3820/2021).

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 3.276,00.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.276,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA